

OGGETTO

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

AGGIORNAMENTO

10 NOVEMBRE 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 20 D. Lgs 231/2007;
Direttiva UE 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio)
Direttiva UE 2018/843 (cd. V direttiva antiriciclaggio)
Direttiva UE 2018/167 (cd. VI direttiva antiriciclaggio)
Art. 21 D. Lgs 25.5.2017 n. 90;
D.M. 11.03.2022 n. 55.

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA
ANTIRICICLAGGIO
REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
020
010

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 77/2017 – NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI
CIRCOLARE 5/2022 - RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DALL'1.1.2022 – AGEVOLAZIONI PREVISTE PER PAGAMENTI ELETTRONICI

REFERENTE STUDIO

Dott. Gaetano FARRUGGIO

BRIEFING

La IV, la V e la VI Direttiva antiriciclaggio hanno integrato e modificato le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tra le novità introdotte vi è anche uno specifico obbligo, di comunicare al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi.

In particolare l'art. 21 D. Lgs 25.5.2017 n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, ha previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), i trust e gli istituti giuridici affini ai trust avranno l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.

Si precisa che non essendo stato emanato alcun Decreto che ne disciplina le modalità operative, non è ancora possibile effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese. Tuttavia di seguito si riporta una sintesi della disciplina che ha introdotto l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo nonché alcune informazioni riguardanti le modalità di comunicazione al Registro delle Imprese.

IL TITOLARE EFFETTIVO NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il D. Lgs 231/2007 definisce titolare effettivo “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

In particolare l’art. 20 D. Lgs 231/2007 prevede alcuni criteri generali e particolari per l’individuazione del titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche. Più precisamente il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Se il cliente è una società di capitali costituisce indicazione di proprietà diretta la:

- ⇒ titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- ⇒ titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Si precisa inoltre che, nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo sia individuabile nella persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- ⇒ del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- ⇒ del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- ⇒ dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Nel caso in cui il cliente sia invece una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- ⇒ i fondatori, ove in vita;
- ⇒ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- ⇒ i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Infine relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, le informazioni sulla titolarità effettiva si intendono quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

La IV, la V e la VI Direttiva antiriciclaggio hanno integrato e modificato le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tra le novità introdotte vi è anche uno specifico obbligo, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, di comunicare al Registro delle imprese, esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai propri titolari effettivi, ai fini della conservazione in un'apposita sezione ad accesso riservato.

A tal proposito in data 25.05.2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie 163 n. 121) il D.M. 11.03.2022 n. 55 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto col Ministero dello sviluppo economico, rubricato "*Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust*".

Il Decreto contiene pertanto le disposizioni regolamentari relative al c.d. registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini.

Tale provvedimento detta le prescrizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:

- a) in materia di comunicazione all'ufficio del Registro Imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro Imprese;
- b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
- c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
- d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

Il Decreto è entrato in vigore il 9 giugno 2022 ma l'operatività dell'obbligo comunicativo è legato a ulteriori provvedimenti del Mise e più precisamente:

- ⇒ un decreto per l'adozione delle specifiche tecniche del formato elettronico che consentirà l'adempimento (ex articolo 3, comma 5, D.M. 55/2022);
- ⇒ un decreto che fisserà i diritti di segreteria previsti (ex articolo 8, comma 1, D.M. Mef 55/2022);
- ⇒ un decreto per l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali (ex articolo 8, comma 3, D.M. 55/2022).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 55/2022 ovvero dall'adozione dei provvedimenti sopra indicati, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del MISE che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (ex articolo 3, comma 6, D.M. 55/2022). Le comunicazioni dei dati e delle informazioni dovranno poi essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del citato Decreto del MISE.

Si precisa tuttavia che ad oggi, nonostante siano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (9.06.2022), non essendo stato emanato alcun Decreto che ne disciplina le modalità operative, non è ancora possibile effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese.

COMUNICAZIONE DEI DATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Circa le modalità di comunicazione del titolare effettivo, il Decreto prevede che le informazioni circa i nominativi dei titolari effettivi e le eventuali variazioni debbano essere comunicate, mediante autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, all'ufficio del Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente.

Il Registro si comporrà di 2 sezioni che saranno alimentate dalle comunicazioni inviate in via telematica e più precisamente:

- ⇒ una sezione autonoma che riceverà i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e dai fondatori, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- ⇒ una sezione speciale che raccoglierà i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva dai fiduciari di trust o di istituti giuridici affini.

Ne deriva che le imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa, società cooperative), le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini saranno tenuti a trasmettere le informazioni relative ai propri titolari effettivi mediante la "Comunicazione unica d'impresa", inviata telematicamente e diretta al Registro delle Imprese che provvederà alla conservazione dei dati.

L'istanza dovrà essere firmata digitalmente e inviata:

- da almeno un amministratore dell'impresa;
- dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- dal fiduciario, nel caso dei trust.

I diversi soggetti interessati all'obbligo informativo dovranno altresì comunicare al Registro delle Imprese:

- ➡ eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 59/2022

PAGINA

5/5

- la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

SISTEMA SANZIONATORIO

Circa il sistema sanzionatorio il D.M. 55/2022 prevede che le CCIAA territorialmente competenti procedano ai controlli delle comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché ai controlli sulle autodichiarazioni e provvedano anche all'accertamento e alla contestazione delle eventuali violazioni all'obbligo di comunicazione, con la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa ex articolo 2630, codice civile che punisce eventuali omissioni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro.

Nel caso in cui fossero conservati dati non veritieri sul titolare effettivo invece ai sensi dell'articolo 55, comma 2, D.Lgs. 231/2007 chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Ne deriva che il soggetto che fornisce informazioni non veritiere ne risponderà anche sotto un profilo penale.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per la gestione dell'adempimento in esame, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI